LEGGE QUADRO SUL SETTORE FIERISTICO

Art. 11

Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici

Al fine di assicurare trasparenza e parita' di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgano anche attivita' di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attivita'.

Versione in vigore dal 16 febbraio 2001, non più in vigore dal 12 maggio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro sul settore fieristico
Estremi	Legge 11 gennaio 2001, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sul-settore-fieristico/art-11-norme-per-la-trasparenza-nella-gestione-degli-enti-fieristici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it